

**RIDUZIONE ORARIO NEL PRIMO  
ANNO DI VITA  
DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO**

**SEI ORE SETTIMANALI IN MENO**

Scuola Infanzia 19 ore

Scuola Primaria 18 ore

Scuola Secondaria di I e di II grado

13 ore + giorno libero

**IL DIRITTO SI PERDE SE SI SVOL-  
GONO MENO DI 13 ORE SETTIMANA-**

**Se non hai mai chiesto l'indennità  
di maternità dopo la cessazione del  
contratto di lavoro hai 5 anni di  
tempo per richiederla!**

**PER AVERNE DIRITTO LA TUA MA-  
TERNITA' DEV'ESSERE INIZIATA AL  
MASSIMO 60 GIORNI DOPO RISPET-  
TO AL TUO ULTIMO GIORNO DI  
SUPPLENZA**



**E se il tuo bimbo si ammala?**

Fino a quando il tuo bambino non avrà tre anni di vita hai diritto, a domanda, e alternativamente al padre, mediante presentazione di un certificato medico rilasciato da uno specialista del SSN ad un periodo illimitato di congedo per malattia del figlio.

**TIENI CONTO PERO' CHE SOLO I PRIMI 30 GIORNI TI  
SARANNO PAGATI PER INTERO MENTRE TUTTO IL  
RESTANTE PERIODO NON E' RETRIBUITO.**

**Dopo i 3 anni di età hai diritto a 5 giorni per ogni anno  
di età del bambino senza retribuzione.**


**FEDERAZIONE GILDA UNAMS  
GILDA DEGLI INSEGNANTI**

Corso Trieste n. 62 ROMA  
00198 Roma  
Tel 06 8845005 — 06 8845095  
Fax 06 84082071  
gildanazionale@gildains.it  
www.gildains.it

**FEDERAZIONE  
GILDA UNAMS  
GILDA DEGLI  
INSEGNANTI**



**QUANDO ARRIVA  
LA CICOGNA ....  
DIRITTI DELLA  
MAMMA CHE  
INSEGNA**



**DIPARTIMENTO DELLA COMUNICAZIONE  
A cura di Laura Razzano**

## INFORMAZIONI UTILI

- LA GRAVIDANZA INIZIA PER LEGGE 300 GIORNI PRIMA DEL PARTO.
- E' IL TUO MEDICO CHE DEVE FISSARE LA DATA PRESUNTA DEL PARTO SCEGLINE UNO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PERCHE', VOLENDO, IL TUO DIRIGENTE POTREBBE RICHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Art. 21 D.lgs 151/2001)
- SIA CHE TU SIA SUPPLENTE, SIA CHE TU SIA DI RUOLO I DIRITTI SONO GLI STESSI E, IN PRESENZA DI UN CONTRATTO SARAI PAGATA AL 100%.
- SE SEI SUPPLENTE ANNUALE O SUPPLENTE TEMPORANEA E, AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA, TI TROVASSI IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA, SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA, VEDRAI VALUTATO TUTTO IL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA, SIA AI FINI GIURIDICI, SIA AI FINI ECONOMICI, NEI TERMINI DELLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.
- SE NON HAI UN CONTRATTO (IN ASSENZA DI COSTANZA D'IMPIEGO) PERCEPIRAI L'80% DELLO STIPENDIO.

**Per tutti i controlli medici** a cui devi sottoporerti durante la gravidanza hai diritto a *fruire di permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche*, per ottenerli è sufficiente la presentazione di una domanda e la loro certificazione. (art. 14 D.lgs. n. 151/2001)

UNA VOLTA NATO IL BAMBINO DEVI CONSEGNARE IL RELATIVO CERTIFICATO O AUTOCERTIFICARE LA SUA NASCITA ENTRO 30 GIORNI.

**Hai diritto al congedo di maternità, una volta chiamato "astensione obbligatoria" si tratta di:**

- due mesi prima della data presunta del parto ( si può posticipare da 1 a 30 solo previa presentazione del certificato medico attestante la mancanza di pregiudizio per la tua salute e del bambino;
- i giorni non fruiti prima del parto saranno aggiunti ai tre mesi successivi ;
- ogni giorno intercorso tra la data presunta e quella effettiva del parto..
- tre mesi dopo il parto (contati dal giorno successivo al parto) + ulteriori giorni non goduti prima, in caso di parto prematuro.

**Alla comunicazione di fruizione del congedo (Art. 16 D.lgs 151/2001) è sufficiente allegare il certificato medico indicante la presunta data del parto.**

Se il tuo bambino dovesse nascere prematuro e subire il ricovero in ospedale puoi chiedere che il periodo obbligatorio post-parto e quello antecedente non fruito decorrano, in tutto o in parte, dalla data del suo effettivo rientro a casa, purchè il certificato medico che consegnerai a scuola dichiari che sei in grado di riprendere il lavoro.

**Potrai comunque fruire dei periodi di riposo (Art 39 D.lgs 151/2001—Art 12 CCNL vigente)**

**Hai diritto inoltre al congedo di maternità chiamato prima "astensione facoltativa" e cioè:**

- 10 mesi complessivi (per ogni nato in caso di gemelli) durante i primi 8 anni di vita del bambino, elevabili ad 11 mesi , se tuo marito o il tuo compagno esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (art. 32 e ss. D.lgs. n. 151/2001).
- Spettano a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. Alla madre spetta dopo il congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre spetta, subito dopo la nascita, per 6 mesi elevabili a 7, se esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

Presenta la domanda almeno 15 gg. prima della decorrenza dell'astensione ma tieni conto che, solo per particolari e comprovate situazioni personali, bastano anche 48 ore di preavviso.

**Hai diritto, in caso di gravi complicanze della gestazione disposta dall'Ispettorato del Lavoro, ad assentarti per tutto il tempo necessario. Sette giorni dopo la tua richiesta (allegata ad un certificato medico che attesti le gravi complicazioni) la domanda si intende accolta.**

**TUTTO QUESTO PERIODO E' EQUIPARATO AL CONGEDO PER MATERNITÀ' PERCIO' VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI**